



ASL Lecce

PugliaSalute

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA ASL LECCE

## INDICE

ART. 1 SCOPO E FINALITA'

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 4 BENEFICIARI

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ART. 6 ESCLUSIONI

ART. 7 MODALITA' DI RICHIESTA

ART. 8 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

ART. 9 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE BENEFICIO

ART. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Allegato A): Richiesta contributo per attività di volontariato.

## ART. 1 SCOPO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 12/08/1990 n. 241, art. 12, nonché dei principi contenuti nell'art. 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore), la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e natura a favore di associazioni, organizzazioni di volontariato e associazioni ONLUS che operano nell'ambito del territorio della ASL Lecce.

2. L'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in attuazione del principio di sussidiarietà e solidarietà, favorisce e sostiene le autonome iniziative delle Organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario e sociosanitario, attraverso la concessione, con oneri a carico del proprio bilancio, di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle Organizzazioni medesime.

## ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi per le attività effettuate dalle Organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della ASL Lecce.

## ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa);
- DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

## ART. 4 BENEFICIARI

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

2. Per ciascun esercizio finanziario sono ammesse le domande presentate dalle Organizzazioni che risultino iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente, da almeno sei mesi, nei registri di cui sopra.

3. Fermo il riconoscimento del valore sociale e della funzione della attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, l'Azienda considera criteri di priorità nella scelta delle Organizzazioni cui conferire contributi:

- l'esperienza specifica nell'attività complementare ed integrativa a quella sanitaria e/o sociosanitaria;
- la presenza di organizzazione operativa stabile sul territorio della Azienda;
- la promozione, da parte della Organizzazione, di iniziative volte alla formazione permanente dei volontari.

## ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. La ASL Lecce riconosce la positiva funzione del volontariato per il raggiungimento delle finalità del servizio sanitario regionale.

2. A tal fine sono oggetto di contributo le attività integrative delle funzioni tipiche dell'Azienda.

3. Sono criteri di priorità nella valutazione delle attività oggetto di contributo:

- attività esercitate secondo principi di sussidiarietà, anche in via sperimentale;
- esperienze di welfare di comunità;
- attività di volontariato che concorrono al raggiungimento di obiettivi socio-sanitari aziendali.

## ART. 6 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dai contributi tutte le Organizzazioni che hanno rapporti economici con l'Azienda, formalizzati con apposite convenzioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie o sociosanitarie integrative di quelle effettuate dalla ASL Lecce.

2. Sono escluse, altresì, le Organizzazioni la cui domanda perviene all'Azienda oltre il termine indicato all'art. 7 del presente regolamento.

## ART. 7 MODALITA' DI RICHIESTA

1. La richiesta di contributo deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno al Direttore Generale dell'Azienda su apposito modulo (Allegato A), parte integrante del presente regolamento, compilato in ogni sua parte dal legale rappresentante della Organizzazione.

2. In particolare, nella richiesta di contributo dovranno essere esplicitati gli interventi e le attività, per i quali l'Organizzazione richiede il sostegno dell'Azienda, formulando altresì un preventivo di spesa.

3. Il modello per la presentazione della domanda di contributo è allegato al presente regolamento e verrà pubblicato nel sito internet della Azienda. Quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di contributo deve essere reso ai sensi del DPR 445/2000.

## ART. 8 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Per la valutazione delle domande di concessione del contributo di cui al presente regolamento è istituita una commissione aziendale composta da:

- Direttore Area Sociosanitaria, con funzione di Presidente;
- Responsabile Affari Generali ed Istituzionali;
- Responsabile Ufficio Formazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo in servizio presso l'Area Sociosanitaria dell'Azienda.

Potranno essere chiamati a partecipare alla riunione della commissione i Dirigenti delle Strutture Aziendali per eventuali valutazioni di competenza.

La partecipazione alla commissione non dà luogo ad alcun compenso.

La commissione entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto dello stanziamento complessivo per i contributi di cui al presente regolamento previsto in sede di approvazione del Bilancio preventivo annuale, formula una proposta motivata al Direttore Generale esplicitando, per ciascuna Organizzazione richiedente, il valore economico del contributo da riconoscere.

Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti al soddisfacimento delle domande pervenute, i contributi sono concessi in misura proporzionalmente ridotta.

Tale proposta è valutata dal Direttore Generale che assume le proprie determinazioni, di norma, entro i successivi 30 giorni, dandone comunicazione all'Area Sociosanitaria per la predisposizione dei relativi provvedimenti di concessione.

Il provvedimento con il quale vengono stabilite le quote di contributo assegnate a ciascuna Organizzazione, nonché le eventuali esclusioni, è pubblicato sul portale internet dell'Azienda.

La pubblicazione del provvedimento, con le modalità descritte, costituisce comunicazione agli interessati per tutti gli effetti di legge.

## ART. 9 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE BENEFICIO

1. L'effettiva erogazione del contributo stabilito con il provvedimento di cui all'articolo precedente è erogato a consuntivo ed in unica soluzione, previa verifica della completezza della documentazione presentata e della insussistenza di eventuali cause di esclusione o decadenza.

2. La effettiva erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte di ogni Organizzazione interessata del proprio bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, della rendicontazione delle spese sostenute e della relazione sugli esiti delle attività svolte con il concorso del contributo concesso dall'Azienda, entro il termine del 15 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, pena decadenza dal beneficio.

3. Quanto dichiarato nella relazione sulle attività svolte verrà convalidato dalla struttura aziendale di riferimento, ove faccia riferimento ad attività realizzate in sinergia con l'Azienda.

4. L'Organizzazione è tenuta, altresì, ad indicare tutti gli altri eventuali contributi pubblici o privati ottenuti per la stessa iniziativa, la cui somma non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico dell'Organizzazione beneficiaria.

5. La documentazione per l'erogazione del contributo dovrà contenere anche la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES ai sensi del comma 2 art. 28 D.P.R. n. 600/1973 corredata dal documento d'identità del legale rappresentante.

#### ART. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web aziendale.

Il presente regolamento si applica anche per l'anno 2022, attribuendo gli eventuali benefici in base ai principi nello stesso stabiliti, differendo il termine di presentazione delle domande, solo per l'anno di approvazione, al 31 luglio 2022.

L'Azienda non considera valide ai fini dell'erogazione del contributo per l'anno 2022 le domande pervenute in data antecedente all'approvazione del presente regolamento.

L'erogazione dei contributi sarà subordinato alla presentazione da parte delle Organizzazioni interessate, della documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.